

**Decreto PROROGHE**  
**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**  
**DL 29 dicembre 2011 n. 216**

*G.U. n. 302 del 29/12/2011- Provvedimento in vigore dal 29.12.2011*

<b>ARGOMENTO</b>	<b>RIASSUNTO</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>NUOVO TERMINE</b>
<b>Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi</b>	<p><b>- Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti</b> [[<i>art.19, c.1, lett.c) D.L. 29.11.08 n.185</i>]]</p> <p>Ai lavoratori assunti con la qualifica di apprendista con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata, viene riconosciuto, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. Detto trattamento era previsto in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.</p>	<p><b>Articolo 6 – comma 1, lett.a)</b></p>	<p>Il riconoscimento del trattamento di disoccupazione ordinaria viene prorogato a tutto il 2012 nel limite di spesa di 12 milioni di euro</p>
	<p><b>- Uniformità dei trattamenti integrativi del reddito</b> (<i>art.19, c.1-ter, D.L. 29.11.08 n.185</i>)</p> <p>Il comma 1-ter dell'articolo 19, sancisce che deve</p>	<p><b>Articolo 6 – comma 1, lett.b)</b></p>	<p>L'integrazione viene prevista anche per il 2012 (quadriennio 2009-2012).</p>

	<p>sussistere l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito. Il sistema di ammortizzatori sociali per i lavoratori sospesi con trattamento di disoccupazione e intervento dell'ente bilaterale [art. 19, comma 1, lettere a) b) c) del decreto legge n. 185/2009] è vigente anche per il 2012. Tale sistema, come noto, prevede, in caso di sospensione dal lavoro per crisi aziendali ed occupazionali, il diritto al trattamento di disoccupazione solo con l'intervento integrativo dell'ente bilaterale in misura almeno pari al 20% del trattamento di disoccupazione.</p> <p>A fronte della disparità di trattamento fra beneficiari di cassa integrazione, compresa quella in deroga, e i lavoratori con intervento dell'ente bilaterale, il comma 1-ter del citato articolo 19 prevede, un'ulteriore integrazione a carico dell'Inps fino a raggiungere l'80% della retribuzione (in pratica il lavoratore ha gli stessi trattamenti previsti per la cig/cigs e l'indennità di mobilità).</p> <p>Tale integrazione era prevista solo fino al 31.12.2011.</p>		
<p>In via sperimentale per il</p>	<p><b>- Indennità una tantum per i collaboratori coordinati continuativi a progetto</b>  <i>(art.19, c.2, D.L. 29.11.08 n.185)</i></p>	<p><b>Articolo 6 – comma 1, lett.c)</b></p>	<p>L'una tantum viene riconosciuta anche per il 2012, nel limite di spesa di 13 milioni di euro.</p>

	<p>biennio 2010-2011, ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto (art. 61, c. 1, D.lgs. n.276/03), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, spetta, nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro.</p> <p>Per beneficiare dell'una tantum occorre che i collaboratori abbiano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) operino in regime di monocommittenza;</li> <li>b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;</li> <li>c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;</li> <li>d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;</li> <li>e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata.</li> </ul>		
<p><b>Proroga dei termini in materia di lavoro occasionale accessorio</b></p>	<p><b>Lavoratori titolari di rapporti di lavoro a part-time e soggetti percettori di prestazioni a sostegno del reddito.</b>          (art.70, commi 1 e 1-bis del D.lgs. n.276/03)</p> <p>Fino al 31.12.2011 è stato possibile ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale (c.d. "buoni</p>	<p><b>articolo 6 comma 2</b></p>	<p><b>31/12/2012</b></p>

	<p>lavoro”) avvalendosi anche delle seguenti categorie di prestatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, ad esclusione del proprio datore di lavoro;</li> <li>- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare.</li> </ul> <p>Tali lavoratori possono essere impiegati con i buoni in qualsiasi settore produttivo.</p>		
<b>Proroga attività libero professionale intramuraria</b>	<p>E' stata prorogata di un'altro anno la possibilità, per i dipendenti medici del SSN, di esercitare la libera professione fuori da strutture di proprietà delle USL.</p> <p>Entro il 31/12/2012 devono essere messe in atto le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 della L. 120/2007.</p>	<b>Articolo 10 comma 2</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>modifica, dell'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, in materia di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria</b>	<p>La disposizione introduce una proroga di 2 anni diretta a consentire alle regioni il completamento della realizzazione di strutture per consentire l'attività libero professionale intramuraria</p>	<b>Articolo 10 comma 3</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>Tasse e diritti marittimi</b>	<p>Al fine di ottenere lo snellimento del sistema della tassazione portuale e della semplificazione delle procedure di accertamento e riscossione, dal 01/01/2012 dovevano essere adeguati le tasse e i diritti marittimi.</p> <p>Tale termine è prorogato al <b>01/01/2013</b>.</p> <p>Fino a tale nuovo termine continuerà a valere il periodo sperimentale già in vigore nel quale è competente in materia l'Autorità portuale</p>	<b>Articolo 11 - comma 1</b>	<b>01/01/2013</b>

	attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria.		
<b>autoservizi pubblici non di linea</b>	Prorogata al 30 giugno 2012 (era il 31/12/2011) l'emanazione del decreto interministeriale contenente le disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di ncc e taxi	<b>Articolo 11 comma 4</b>	<b>30/06/2012</b>
<b>Proroga di termini in materia ambientale: autorità d'ambito territoriale</b>	Prorogata al 31/12/2012 la soppressione delle autorità territoriali d'ambito ottimale (ATO), per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici in attesa di una redistribuzione delle funzioni attualmente in carico a queste autorità.	<b>Articolo 13 comma 2</b>	<b>31 dicembre 2012</b>
<b>Proroga di termini in materia ambientale: operatività SISTRI</b>	Prorogato al 2/4/2012 l'avvio dell'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. Resta fermo il termine d'avvio dell'operatività del SISTRI per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti, compresi quelli che trasportano propri rifiuti, che non potrà essere precedente al 01/06/2012.	<b>Articolo 13 comma 3</b>	<b>2 aprile 2012</b>
<b>Proroga di termini in materia ambientale: iscrizione SISTRI imprese agricole</b>	Prorogato al 2/7/2012 l'esonero dall'iscrizione al SISTRI degli imprenditori agricoli che producono e trasportano i propri rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento oppure li conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, in modo occasionale e saltuario.	<b>Articolo 13 comma 4</b>	<b>2 luglio 2012</b>
<b>Proroga di termini in materia ambientale: gestione rifiuti comuni Campania</b>	È prorogato fino al 31 dicembre 2012 l'esercizio delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti da parte dei comuni campani: nello specifico le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di	<b>Articolo 13 comma 5</b>	<b>31 dicembre 2012</b>

	smaltimento o recupero inerenti la raccolta differenziata.		
<b>Proroga di termini in materia ambientale: conferimento rifiuti in discarica</b>	Ulteriore proroga al 31 dicembre_2012 per il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (p.c.i.) maggiore di 13.000 kJ/kg	<b>Articolo 13 comma 6</b>	<b>31 dicembre 2012</b>
<b>Proroga di termini in materia ambientale: contenuto COV in prodotti vernicianti</b>	Il rispetto dei valori limite di concentrazione di COV nelle pitture, vernici e prodotti per carrozzeria destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente negli Stati non appartenenti all'Unione europea è prorogato al 31 dicembre 2012	<b>Articolo 13 comma 6</b>	<b>31 dicembre 2012</b>
<b>Proroga del termine in materia di dati biometrici delle carte d'identità</b>	La disposizione proroga di 1 anno il termine entro il quale le carte d'identità dovranno essere rilasciate munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.	<b>Articolo 15 comma 4</b>	<b>31 dicembre 2012</b>
<b>Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno: adeguamento norme antincendio alberghi &lt; 25 posti letto</b>	Prorogato al 31 dicembre 2012 il termine ultimo per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto ed esistenti al 11/5/1994. La proroga verrà concessa solamente a quelle strutture che abbiano già avviato gli adeguamenti e siano state ammesse, previa domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 27 febbraio 2012. Coloro che risulteranno inadempienti al 31 dicembre 2012, subiranno le sanzioni del DPR 151/2011, nuovo regolamento sulla	<b>Articolo 15 co. 7 e 8</b>	<b>31 dicembre 2012</b>

	prevenzione incendi: divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione di eventuali effetti dannosi.		
<b>Tariffe postali per imprese editrici iscritte al ROC</b>	Prorogato di 2 anni il sistema di tariffe massime applicate per le spedizioni postali da parte delle imprese editrici iscritte al ROC.	<b>Articolo 21 comma 2</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>Agevolazioni tariffarie postali per Enti no-profit</b>	<p>Dal 29/12/2011 e fino al <b>31/12/2013</b>, le Poste italiane Spa possono autorizzare tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e delle associazioni d'arma e combattentistiche, purché iscritti nell'apposito registro degli operatori di comunicazione (ROC).</p> <p>Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti.</p>	<b>Articolo 21 - comma 3</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria</b>	<p>Gli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 hanno previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un Organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.</p> <p>In particolare l'art. 19, comma 14, del citato decreto n. 164 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in</p>	<b>Articolo 23</b>	<b>31/12/2012</b>

	<p>materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.</p> <p>Poiché a tutt'oggi il suddetto Organismo non è stato ancora istituito è stato previsto un ulteriore termine per l'esercizio della predetta attività di consulenza in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo Organismo competente</p>		
<p><b>Interpretazione autentica sull'applicazione delle ritenute sulle rendite finanziarie</b></p>	<p>Il decreto in commento ha chiarito la corretta applicazione della nuova percentuale di ritenuta del 20% prevista dal D.L. 138/2011 (cd. Manovra estiva). Pertanto:</p> <p>a) sugli interessi maturati sui conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, l'aliquota del 20% è applicabile a decorrere dal 01/01/2012 con il criterio del <b>"maturato"</b>. Conseguentemente, sugli interessi maturati fino al 31/12/2011 (anche se incassati nel 2012), è applicata l'aliquota del 27%;</p> <p>b) per quanto riguarda i contratti di pronti contro termine, l'aliquota del 20% decorre dal <i>giorno successivo alla scadenza del contratto</i> stipulato anteriormente al 01/01/2012 e con durata non superiore a 12 mesi. Ciò vale sia con riferimento</p>	<p><b>Articolo 29 - commi 2 e 3</b></p>	

	<p>ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, sia con riferimento agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari. In pratica, sui contratti già in essere alla data del 01/01/2012 si continua ad applicare l'aliquota del 12,5%.</p> <p>L'aliquota del 20% è applicabile a decorrere dagli interessi e proventi <b>maturati</b> dal 01/01/2012 sulle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, emesse da società di capitali e assimilati.</p>		
<p><b>Chiusura agevolata delle Partite IVA inattive</b></p>	<p>E' prorogato al <b>31/03/2012</b> il termine per la chiusura agevolata delle Partite Iva inattive introdotto dal D.L. 98/2011. Si ricorda che la chiusura agevolata consiste in una sanatoria per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività, previo versamento della somma di € 129,00.</p>	<p><b>Articolo 29 - comma 6</b></p>	<p><b>31/03/2012</b></p>
<p><b>Proroga semplificazione dichiarazione sostituti d'imposta</b></p>	<p>La semplificazione della dichiarazione mod. 770 e la sua sostituzione con un flusso di dati mensile doveva avvenire, a regime, da gennaio 2012. Nell'anno 2011, era prevista una fase sperimentale da effettuarsi con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS. (art.42, c.2, D.L. 30.12.08, n.207)</p>	<p><b>Articolo 29 comma 7</b></p>	<p><b>L'introduzione del flusso mensile è prorogato a gennaio 2014 previa sperimentazione a partire dal 2013.</b></p>
<p><b>Termine per le</b></p>	<p>E' prorogato dal 30/09/2011</p>	<p><b>Articolo 29</b></p>	<p><b>31/03/2012</b></p>

<b>domande di variazione categoria catastale dei fabbricati rurali</b>	al <b>31/03/2012</b> il termine ultimo per presentare le domande di variazione catastale (ai sensi dell'art. 7, c. 2-bis del D.L. 70/2011), al fine del riconoscimento della ruralità, per gli immobili iscritti nel catasto fabbricati in categorie diverse da A/6 (unità abitative) e D/10 (unità immobiliari strumentali all'attività agricola).	<b>- comma 8</b>	
<b>Certificati ipotecari e catastali</b>	La disposizione proroga di 6 mesi l'entrata in vigore dell'art. 15 della L.183/2011 che ha di recente modificato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) La proroga riguarda i soli certificati catastali e ipotecari da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie.	<b>Articolo 29 comma 9</b>	<b>30/06/2012</b>
<b>Termine di sperimentazione per il gioco del bingo</b>	Nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di aprile 2009 in Abruzzo, è prorogato dal 31/12/2011 al <b>31/12/2012</b> il periodo di sperimentazione previsto dal D.L. 39/2009. Nello specifico è prorogato l'art.12, c. 1, lett. p-bis), che prevede una specifica ripartizione delle somme giocate nell'ambito del gioco del bingo e la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita.	<b>Articolo 29 - comma 12</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Termine modifica aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF</b>	Il "Decreto Monti", ha fissato all'1,23% l'aliquota ordinaria di base	<b>Articolo 29 comma 14</b>	<b>31/12/2011</b>

	<p>dell'addizionale regionale a decorrere dallo stesso anno 2011 (art.28, c.1 del D.L. 6.12.11 n.201).</p> <p>In considerazione di tale novità viene ora consentito alle regioni di deliberare l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2011, fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>In ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data del 29.12.2011 (data di entrata in vigore del presente decreto) si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.</p>		
<p><b>Adempimenti e versamenti tributari, contributivi e assicurativi</b></p>	<p>Per i soggetti colpiti dalle calamità naturali verificatisi nelle Province di La Spezia e Massa Carrara (in ottobre 2011) e nella Provincia di Genova (nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011), è disposta la proroga al <b>16/07/2012</b> dei termini riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli adempimenti e i versamenti tributari scadenti nel periodo 01/10/2011-30/06/2012;</li> <li>- gli adempimenti e i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, scadenti nel periodo 04/11/2011-30/06/2012.</li> </ul> <p>La proroga riguarda solo gli adempimenti e i versamenti relativi alle attività svolte nei suddetti territori.</p>	<p><b>Articolo 29 - comma 15</b></p>	<p><b>16/07/2012</b></p>

	<p>I versamenti oggetto di proroga andranno eseguiti in un numero massimo di 6 rate mensili di pari importo decorrenti dal 16/07/2012. Quanto già eventualmente versato non sarà rimborsato.</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza, stabilirà i criteri per individuare i soggetti destinatari della proroga anche al fine di rispettare i limiti di spesa (stabiliti nel limite massimo di 70 milioni di euro per il 2011). Sulla base di detti criteri spetterà ai Commissari delegati, avvalendosi dei Comuni, predisporre l'elenco nominativo dei soggetti beneficiari.</p>		
<p><b>Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo</b></p>	<p>E' differito al <b>31/12/2012</b> l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto di immobili ad uso abitativo riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti in comuni capoluoghi di Provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa.</p> <p>Il nuovo termine del 31/12/2012 sostituisce il precedente del 31/12/2011, quest'ultimo a sua volta già oggetto di proroghe negli ultimi anni.</p> <p>Per i proprietari degli immobili locati, ai fini dell'acconto IRPEF per il 2013, il reddito dei fabbricati concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile per</p>	<p><b>Articolo 29</b> - <b>comma 16</b></p>	<p><b>31/12/2012</b></p>

	<p>il periodo di sospensione della procedura esecutiva. Non si tiene conto, pertanto, dei benefici fiscali di cui all'art. 2, c. 1, L. 9/2007.</p>		
--	--	--	--